

Rep. N° 133 del 27/05/2014 - Prot. n.9347 del 27/05/2014 CIG 4833544EAD

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna

ATTO DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO

per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge
111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, di cui
all'art. 12, comma 2, lettere a) e b) D.L. 98/2011 convertito con legge
111/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regio-
nale Emilia Romagna – Lotto 1

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

L'anno duemilaquattordici (2014), addì ventisette (27) del mese di maggio, in
Bologna Piazza Malpighi 19, presso gli uffici della Direzione Regionale Emilia
Romagna dell'Agenzia del Demanio, avanti a me Annalisa Petrosino, delega-
to a ricevere i contratti in forma pubblica amministrativa, in qualità di Ufficiale
Rogante, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 23/05/1924, n. 827 concernente il Re-
golamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale
dello Stato, giusta nomina con Determinazione n. 57 del 15/04/2013, Prot.
2013/10076/RUO si sono costituiti-----

- l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna (di seguito
anche Agenzia o Centrale di Committenza), con sede in Piazza Malpighi n.
19 - 40123 Bologna, C.F. 06340981007, con indirizzo di posta elettronica
certificata dre EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it, nella persona del
Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna, Riccardo Uzzo, in virtù
della delega prot. n. 2013/972/DMC conferita dal Direttore della Direzione



Centrale Manutenzione Contratti e Beni Confiscati in data 10 gennaio 2013 in
forza dei poteri allo stesso attribuiti dall'art. 20 punto 5.23 del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia, delega depositata agli atti
dell'Ufficio e che qui si allega in copia semplice sotto la lettera "A".-----

E

- L'Operatore economico **Zini Elio s.r.l.**, (di seguito anche *Appaltatore*), con
sede legale in Bologna (BO), Via Guido Reni 2/2 cap. 40125, Parti-
ta Iva e C.F. 01543211203, indirizzo di posta elettronica certificata zinie-
liosrl@legalmail.it, che viene impegnato, conformemente ai poteri verificati
presso l'archivio ufficiale della competente CC.I.A.A., dal consigliere delegato
Zini Luca nato a Imola (BO) il 24.04.1973, e residente in Castel del Rio (BO),
Via Valdabate nr. 71 – cap. 40022.-----

I componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo,
rinunciando con il mio assenso alla presenza di testimoni,-----

PREMESSO CHE

- L'*Appaltatore* è stato individuato all'esito di una procedura aperta contraddi-
stinta dal CIG 4833544EAD, esperita dall'*Agenzia*, con il criterio del prezzo
più basso, mediante ribasso sul prezzario delle Regioni Emilia Romagna –
Marche di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 39/BO del
26.06.2012 per la selezione di n. 12 operatori economici con i quali stipulare
un Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex
art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli
immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 12, lettere a) e
b), D.L. n. 98/2011 convertito con legge 111/2011, compresi nel territorio di
competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna, regione Emilia Ro-

magna – Lotto 1 "Lavori no SOA"; -----

- l'offerta dell'Appaltatore, con un ribasso pari a 33,00% sul prezzario delle Regioni Emilia Romagna – Marche di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 39/BO del 26.06.2012 è stata ritenuta congrua dalla commissione di gara con verbale prot. N. 2013/12311/POTS del 24/07/2013;-----

- le verifiche di legge effettuate nei confronti dell'Appaltatore hanno dato esito positivo come da documentazione agli atti della stazione appaltante; -----

- l'Appaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara di non essere in possesso del Nulla Osta Sicurezza e si obbliga a comunicare all'Agenzia qualora detta certificazione gli venga rilasciata;-----

- l'Appaltatore ha dichiarato, nella documentazione di partecipazione alla gara, di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui all'art. 37, commi 11 e 118, D.Lgs. 163/2006;-----

- la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Agenzia relativamente all'affidamento degli interventi di manutenzione previsti nel Piano Generale di cui all'art. 12, comma 4, D.L. n. 98/2011 e dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le condizioni fissate e contenute nel contratto allegato;-----

- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;-----

- l'Appaltatore ha eletto domicilio presso la sede amministrativa in Imola (BO), Via Renato Bacchini n. 2/A – cap. 40026.-----



TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA

l'Accordo Quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b) D.L. n. 98/2011 convertito con legge 111/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna, regione Emilia Romagna di cui alle condizioni contenute nel contratto che si allega al presente atto sotto la lettera "B" (di cui fanno parte integrante gli ulteriori allegati in copia semplice) che qui si intende interamente confermato e richiamato. -----

E, richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto e letto l'Atto di Adesione all'Accordo Quadro ai componenti, i quali, da me interpellati, prima di sottoscriverlo, lo hanno dichiarato conforme alle loro volontà e lo approvano sottoscrivendolo, per conferma, insieme con me Ufficiale Rogante. -----

Si è omessa la lettura dei documenti richiamati per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne in precedenza presa cognizione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il presente Atto di Adesione all'Accordo Quadro consta di n.5 (cinque) facciate oltre agli allegati dei quali i componenti mi hanno esonerato dalla lettura.

l'Agenzia del Demanio

per l'Appaltatore

Il Direttore della Direzione Regionale

Il consigliere delegato

Riccardo Pozzo


Zini Luca

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara espressamente di accettare le clausole contenute agli artt. 1.4 (oggetto), 1.6 (dura-

ta), 2.1 (cauzione definitiva), 2.3 (danni forza maggiore, sinistri alle persone, danni alla proprietà), 2.4 (Penali), 2.5 (sub-appalto), 2.6 (divieto di cessione accordo quadro. Cessione crediti derivanti dal contratto), 2.7 (risoluzione accordo quadro e clausola risolutiva espressa), 2.8 (recesso dall'accordo quadro e dai contratti/appalti), 3.1 (affidamento dei lavori. Numero minimo degli interventi), 3.2 (modalità affidamento dei lavori. Uso applicativo informatico "gestione accordi quadro"), 4.1 (prezzi contrattuali invariabilità del corrispettivo), 4.2 (contabilità dei lavori), 4.3 (pagamenti), 4.4 (liquidazione finale e saldo), 4.5 (ritenute di garanzia), 6.1 (obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore), 6.2 (tracciabilità flussi finanziari), 6.3 (oneri e obblighi ulteriori relativi all'esecuzione dei lavori), 6.4 (spese contrattuali e oneri fiscali).



Per l'Appaltatore

Il consigliere delegato Sig. Zini Luca




Il presente Atto di Adesione all'Accordo Quadro consta di n.5 (cinque) facciate inclusa la presente oltre agli allegati dei quali i componenti mi hanno esonerato dalla lettura.

L'Ufficiale Rogante



ALLA



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati

Per posta elettronica
Non segue originale

Roma, 10 gennaio 2013
Prot. n. 2013/572 **DMC**

A tutte le Direzioni Regionali
c.a. dei Direttori
LORO PROPRIE SEDE

All. 1

Oggetto: Interventi manutentivi sugli immobili in uso alle PA di cui all'art. 12, D.L. 98/2011 - autorizzazione a gestire le procedure selettive e a stipulare Accordi Quadro con le società specializzate selezionate

La presente per formalizzare - in relazione alla disposizione di legge di cui all'oggetto e in virtù dell'art. 20 punto 5.23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia - quanto comunicato con e-mail del 12 dicembre u.s. in merito alla delega a codeste Strutture territoriali di tutte le attività di cui all'art. 20 punto 5.2, secondo le indicazioni e i modelli predisposti e trasmessi da questa Direzione.

A tal fine si allega la Determina di avvio della procedura.


Cordiali saluti

Il Direttore Centrale
Bruno Finmano

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE
AI SENSI DELL'ART 22 DEL
CODICE DELL' AMMINISTRAZIONE DIGITALE

IL SOSTITUTO UFFICIALE ROGANTE
Leonello MASSIMI





AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati

DETERMINA DI AVVIO DELLA PROCEDURA

per l'individuazione di operatori economici con i quali stipulare Accordi Quadro, di cui all'art. 59, D.Lgs. 163/2006, per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011

IL DIRETTORE

in virtù dei poteri attribuiti dagli artt. 17, 4. e 20, punto 5.2. del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 11 luglio 2012 e 27 settembre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012

PREMESSO CHE:

- al fine di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al sistema accentrato di manutenzioni degli immobili in uso alle PA, l'art. 12, comma 5, D.L. 98/2011 conferisce all'Agenzia del Demanio tra l'altro il compito di stipulare specifici Accordi Quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti con operatori selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- agli operatori in tal modo selezionati dall'Agenzia, nel ruolo di Centrale di Committenza, dovranno rivolgersi per l'esecuzione degli interventi manutentivi anche altre Stazioni appaltanti (Provveditorati alle opere pubbliche, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero della Difesa);
- con nota prot. n. 2012/29199/DSS del 25/10/2012 inviata dall'Agenzia del Demanio a tutte le Amministrazioni dello Stato interessate ha ufficialmente preso avvio il nuovo sistema accentrato delle manutenzioni previsto dall'art. 12 sopra citato;
- da una ricognizione effettuata dalla scrivente Direzione sui dati in possesso dell'Agenzia, gli interventi manutentivi commissionabili risultano omogenei, sebbene non puntualmente determinati al momento dell'avvio della gara, in quanto di non particolare complessità e comunque finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni quindi prevalentemente ad uso uffici;
- dalla ricognizione della spesa storica sopra menzionata gli interventi risultano ascrivibili alle seguenti categorie: OG1; OG2; OG11;
- ai sensi dell'art. 20, 5.23. del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Agenzia del Demanio lo scrivente ha il potere di conferire delega ai Direttori Regionali per lo svolgimento delle attività di cui al punto 5.2. del precitato articolo inerenti la gestione delle procedure selettive degli operatori con cui stipulare Accordi Quadro, per ambiti territoriali, finalizzati alla realizzazione degli interventi manutentivi di cui all'art. 12, D.L. 98/2011;
- con email del 12/12/2012 la scrivente Direzione ha rimesso alle Direzioni Regionali la gestione delle procedure sopra menzionate;



Via Barberini, 33 - 00187 Roma - Tel. 06/36427301 - Fax. 06/42367340
e-mail: dq.ManutenzioneContrattiBeniConfiscati@agenziademanio.it

CONSIDERATO CHE:

- gli interventi commissionabili in virtù degli Accordi Quadro non sono individuati al momento dell'avvio delle procedure di gara;
- l'ammontare di ciascun Accordo Quadro costituisce il valore complessivo presunto di un insieme di interventi compresi nell'elenco annuale predisposto dall'Agenzia per attuare il Piano triennale di cui all'art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, che le Stazioni Appaltanti potranno richiedere nell'arco temporale della durata dell'Accordo Quadro senza che ciò implichi alcun vincolo a stipulare contratti fino a concorrenza dell'importo indicato;
- che l'offerta economica dei concorrenti non può pertanto essere formulata in termini di ribasso sull'ammontare dell'Accordo Quadro;

DETERMINA

- di individuare gli ambiti territoriali cui fa riferimento l'art. 12, comma 5, D.L. 98/2011 in ragione dei Prezziari utilizzati sul territorio nazionale;
- che ciascuna Direzione Regionale avvii una o più procedure selettive in relazione a quanti sono i Prezziari approvati nel territorio di propria competenza come risulta dal prospetto "Procedure di gara - Ambiti Territoriali" allegato alla presente sub lett. a);
- che le procedure concorsuali sopra menzionate vengano indette con le modalità delle procedure aperte ex art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e aggiudicate mediante il criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lett. b) con offerte formulate in termini di ribasso percentuale sui Prezziari di riferimento;
- che ciascuna Direzione Regionale utilizzi la documentazione di gara predisposta dalla scrivente Direzione per garantire l'uniforme gestione delle procedure su tutto il territorio nazionale;
- che il corrispettivo degli interventi commissionati mediante i singoli contratti attuativi verrà determinato a misura, applicando il ribasso offerto sul Prezziario per le quantità individuate al momento del singolo affidamento;
- di suddividere nei diversi ambiti territoriali le procedure di gara in lotti individuati nel prospetto "Ambiti territoriali - Lotti" allegato alla presente sub lett. b) sulla scorta della spesa storica sostenuta, secondo i dati in possesso dell'Agenzia, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la massima concorrenza e di ottemperare a quanto prescritto nell'art. 2, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006;
- che gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti nella documentazione di gara potranno presentare offerta per un solo lotto in ciascun ambito territoriale;
- che l'ammontare degli Accordi Quadro per ciascun lotto è individuato nel prospetto "Ambiti territoriali - Lotti" allegato alla presente sub lett. b);
- che gli Accordi Quadro avranno una durata pari a due anni;
- che in esito alla procedura di gara verranno stipulati in forma pubblica amministrativa per ciascun lotto Accordi Quadro con più operatori economici - nel numero individuato per ciascun ambito territoriale e per ciascun lotto nel prospetto "Ambiti territoriali - Lotti" allegato alla presente sub lett. b) - cui potranno essere affidati i singoli interventi con le modalità individuate nei documenti di gara al fine di contemperare l'esigenza di garantire il maggior risparmio per l'Agenzia e la rotazione tra operatori economici.

COPIA CONFORME

ALL' ORIGINALE

AI SENSI DELL'ART. 22 DEL CODICE
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

IL SOSTITUTO UFFICIALE ROGANTE
Leoneilo MASSIMI



Il Direttore Centrale
Bruno Fimmano

Procedura – Ambiti territoriali.

Sulla scorta di una parametrizzazione degli interventi manutentivi realizzati nell'ultimo anno, è stato delimitato l'ambito di operatività degli Accordi Quadro (AQ) stipulati dall'Agenzia per la gestione del sistema centralizzato di manutenzione degli immobili in uso alle PA, ai lavori ricompresi nelle categorie **OG1, OG2, OG11**.

Sottoscritti gli AQ, le specifiche commesse saranno affidabili mediante contratti attuativi formalizzati dai soggetti competenti a curare la fase esecutiva degli interventi (i provveditorati e le Direzioni Regionali dell'Agenzia, in via residuale, per gli interventi inclusi nel sistema del cd. Manutentore unico; Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero della Difesa per gli interventi di propria competenza rispetto ai quali sono comunque tenuti ad avvalersi degli operatori selezionati dall'Agenzia).

Tuttavia l'analisi storica delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate in ciascun ambito territoriale (interregionale, regionale o provinciale) circoscritto in ragione dei Prezzari applicati dai Provveditorati alle Opere Pubbliche, nonché la ricognizione relativa al numero degli immobili in uso alle PA potenzialmente oggetto di interventi nel periodo di vigenza dell'AQ, hanno portato ad individuare in maniera diversificata per ciascun ambito, gli aspetti di seguito evidenziati.

1. **Ammontare dell'Accordo Quadro e ripartizione della procedura in lotti:** in considerazione della differente quantificazione degli importi spendibili in virtù dell'AQ per ciascun ambito territoriale, sono stati individuati un numero variabile di lotti. La maggior parte degli ambiti, è stata suddivisa in tre lotti: NO SOA (lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro); SOA fino alla II classifica; SOA dalla III alla IV classifica.

Nei casi più complessi, è stato necessario prevedere un maggior numero di lotti (si veda il caso della Direzione Regionale del Lazio) al fine di garantire, nei limiti del possibile, omogeneità tra i lotti in relazione alla stima del numero di interventi prospettabili e del numero degli operatori con cui stipulare l'AQ (vedi punto successivo).

Nei casi in cui la spesa storica è risultata pari a 0, sono stati comunque attribuiti, per ciascuna fascia di qualificazione SOA, l'importo a base di gara e la soglia, corrispondenti all'importo massimo di qualificazione, individuando un solo operatore con cui stipulare l'AQ (confronta punto 2).

2. **Numero di operatori parti dell'AQ:** Per ciascun lotto è stato differentemente quantificato il numero di operatori con i quali stipulare l'AQ che, comunque, si è optato di non limitare ad uno (tranne nei casi di cui al punto precedente ovvero laddove la spesa storica risultava prossima all'importo massimo di qualificazione). Infatti, la necessità di veder realizzati tutti gli interventi astrattamente commissionabili, ha indotto la scrivente a privilegiare l'affidamento ad una pluralità di operatori economici (almeno tre ai sensi dell'art. 59, D.Lgs. n. 163/2006), diversamente posizionati nella graduatoria interessata dall'intervento in ragione del ribasso offerto.
3. **Rotazione e soglia massima di interventi affidabili a ciascun operatore economico:** Per garantire una rotazione tra le imprese parti dell'AQ, per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili, ma piuttosto è stata prevista una soglia di valore economico (conseguibile mediante un

unico contratto o mediante la somma di più contratti), raggiunta la quale la successiva commessa è affidata all'operatore che segue "in graduatoria". Dette soglie sono state differentemente quantificate nei diversi ambiti territoriali e nei diversi lotti, anche in questo caso al fine di garantire al massimo l'omogeneità.

Sono previsti due tipi di correttivi nel caso in cui il valore del singolo intervento da attivare sia superiore alla soglia prevista per ciascun operatore. La soglia economica potrà essere superata, in caso di primo affidamento, senza alcun limite, in modo da garantire sempre l'esecuzione dell'intervento a prescindere dal suo importo. Successivamente, un intervento il cui valore, sommato ai precedenti, superi la soglia prevista per il singolo operatore, potrà essere affidato solo ove tale sconfinamento riguardi una percentuale non superiore al 10% della soglia stessa, dovendo, in caso contrario, essere affidato all'operatore immediatamente successivo.

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE
AI SENSI DELL'ART. 22 DEL CODICE
DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

IL SOSTITUTO UFFICIALE ROGANTE
Leonello MASSIMI



[Handwritten signature]

AMBITI TERRITORIALI - LOTTI

REGIONE	NO SOA	Importo a base d'asta	Soglia	Operatori	Importo a base d'asta	Soglia	Operatori	SOA	Importo a base d'asta	Soglia	Operatori
Lombardia		€ 5.000.000,00	400.000,00	15	€ 2.000.000,00	516.000,00	6		€ 2.000.000,00	n.r.	1
Piemonte e Valle d'Aosta		€ 4.300.000,00	400.000,00	11	€ 1.600.000,00	530.000,00	3		€ 2.582.000,00	n.r.	1
Liguria		€ 6.200.000,00	400.000,00	16	€ 1.600.000,00	530.000,00	3		€ 3.200.000,00	n.r.	1
Prov. Bolzano		€ 1.000.000,00	300.000,00	3	€ 2.100.000,00	n.r.	1		€ 2.582.000,00	n.r.	1
Prov. Trento		€ 800.000,00	200.000,00	3	€ 2.200.000,00	n.r.	1		€ 2.582.000,00	n.r.	1
Veneto senza Com. Venezia		€ 2.600.000,00	400.000,00	7	€ 2.200.000,00	700.000,00	3		€ 2.582.000,00	n.r.	1
Comune Venezia		€ 2.400.000,00	400.000,00	6	€ 800.000,00	n.r.	1		€ 2.582.000,00	n.r.	1
Fruli		€ 2.500.000,00	350.000,00	7	€ 550.000,00	n.r.	1		€ 2.582.000,00	n.r.	1
Emilia		€ 4.700.000,00	400.000,00	12	€ 2.150.000,00	700.000,00	3		€ 2.582.000,00	n.r.	1
Lazio	< 150.000	vedi dettaglio sotto			vedi dettaglio sotto			150.000-	vedi dettaglio sotto		
Marche		€ 1.800.000,00	300.000,00	6	€ 550.000,00	n.r.	1	516.000-	€ 2.582.000,00	n.r.	1
Toscana		€ 10.000.000,00	500.000,00	20	€ 2.400.000,00	600.000,00	3	2.582.000 €	€ 10.500.000,00	2.582.000,00	4
Umbria		€ 1.800.000,00	450.000,00	4	€ 550.000,00	n.r.	1		€ 2.582.000,00	n.r.	1
Abruzzo		€ 2.240.000,00	350.000,00	6	€ 550.000,00	n.r.	1		€ 2.582.000,00	n.r.	1
Sardegna		€ 4.600.000,00	400.000,00	12	€ 1.870.000,00	600.000,00	3		€ 2.582.000,00	n.r.	1
Campania		€ 10.500.000,00	500.000,00	21	€ 8.650.000,00	700.000,00	12		€ 2.582.000,00	n.r.	1
Molise		€ 450.000,00	150.000,00	3	€ 850.000,00	n.r.	1		€ 2.582.000,00	n.r.	1
Puglia e Basilicata		€ 11.800.000,00	500.000,00	23	€ 2.400.000,00	700.000,00	3		€ 7.800.000,00	2.582.000,00	3
Calabria		€ 2.800.000,00	350.000,00	8	€ 1.800.000,00	530.000,00	3		€ 7.800.000,00	2.582.000,00	3
Sicilia		€ 8.600.000,00	500.000,00	17	€ 5.750.000,00	700.000,00	8		€ 2.582.000,00	n.r.	1
		€ 84.890.000,00		200	€ 37.582.000,00		59		€ 69.243.000,00		26

Totale numero gare	=	19
Totale lotti	=	63
Totale valore gare	=	€ 290.060.000
Totale numero operatori	=	399

Legenda
 n.r. = non rilevante
 lotto con spesa storica pari a 0 €


NO SOA - SOA	Importo a base d'asta	Soglia	Operatori
5.000-40.000	€ 14.750.000,00	500.000,00	24
40.000-80.000	€ 9.300.000,00	650.000,00	16
80.000-150.000	€ 17.550.000,00	650.000,00	19
150.000-258.000	€ 4.560.000,00	400.000,00	11
258.000-516.000	€ 24.902.000,00	500.000,00	16
516.000-1.033.000	€ 7.000.000,00	1.000.000,00	7
1.033.000-1.550.000	€ 17.250.000,00	1.033.000,00	14
1.550.000-2.582.000	€ 4.100.000,00	1.500.000,00	3
	€ 8.500.000,00	2.582.000,00	4
	€ 98.410.000,00		114

Comune di Roma	
Lazio escluso comune di Roma	
Tiutto	

COPIA CONFORME
 ALL'ORIGINALE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

IL SOSTITUTO UFFICIALE ROGANTE
 Leonello MASSIMI





ALL. B

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia - Romagna

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 5, D.L. N. 98/2011,
COME CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 2, LETTERE A) E B)
DELL'ART. 12, D.L. N. 98/2011, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA, REGIONE EMILIA ROMAGNA –
LOTTO 1 "Lavori No SOA".

-OPERE EDILI-

CONTRATTO



[Firma]



INDICE

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

- Art. 1.1 - Premesse
- Art. 1.2 - Definizioni
- Art. 1.3 - Valore delle premesse e degli atti richiamati
- Art. 1.4 - Oggetto
- Art. 1.5 - Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni
- Art. 1.6 - Durata
- Art. 1.7 - Ammontare massimo stimato dell'Accordo Quadro
- Art. 1.8 - Normativa di riferimento
- Art. 1.9 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
- Art. 1.10 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

CAPO II - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

- Art. 2.1 - Cauzione definitiva
- Art. 2.2 - Assicurazioni a carico dell'Appaltatore
- Art. 2.3 - Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alle proprietà
- Art. 2.4 - Penali
- Art. 2.5 - Subappalto
- Art. 2.6 - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 2.7 - Risoluzione dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa
- Art. 2.8 - Recesso dall'Accordo Quadro e dai contratti/appalti

CAPO III - DISCIPLINA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Art. 3.1 - Affidamento dei lavori. Numero minimo degli interventi
- Art. 3.2 - Modalità di affidamento dei lavori. Uso dell'applicativo informatico "Gestione Accordi Quadro"
- Art. 3.3 - Procedimento per l'attivazione dei cantieri
- Art. 3.4 - Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma
- Art. 3.5 - Rapporti di lavoro impresa-assegnatario
- Art. 3.6 - Disciplina e buon ordine del cantiere
- Art. 3.7 - Condotta dei lavori
- Art. 3.8 - Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi
- Art. 3.9 - Termine di inizio e ultimazione dei lavori
- Art. 3.10 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe
- Art. 3.11 - Lavoro festivo e notturno
- Art. 3.12 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

- Art. 4.1 - Prezzi contrattuali. Invariabilità del corrispettivo
- Art. 4.2 - Contabilità dei lavori
- Art. 4.3 - Pagamenti

Art. 4.4 – Liquidazione finale e saldo

Art. 4.5 – Ritenute di garanzia

Art. 4.6 – Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali previdenziali e assicurativi

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 5.1 – Applicazione del D.Lgs. n. 81/2008

Art. 5.2 – Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza e opere provvisoriale

CAPO VI - OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 6.1 – Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

Art. 6.2 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 6.3 - Oneri e obblighi ulteriori relativi all'esecuzione dei lavori

Art. 6.4 – Spese contrattuali e oneri fiscali


CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.1 – Trattamento dei dati personali

Art. 7.2 – Definizione del contenzioso e foro competente

Art. 7.3 – Disposizioni finali

Allegati



CAPO I

CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1.1 – Premessa

Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni generali di affidamento agli operatori parti dell'AQ da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Emilia Romagna-Marche, dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna, del Ministero per i beni e per le attività culturali e del Ministero della Difesa (di seguito anche "Stazioni Appaltanti") degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si renderanno necessari, a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo, sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b), D.L. 98/2011, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna, regione Emilia Romagna – lotto 1 "Lavori No SOA", nonché le relative modalità di esecuzione.

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Emilia Romagna-Marche e l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna procederanno all'affidamento dei contratti/appalti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 nei limiti delle decisioni di spesa che l'Agenzia del Demanio assumerà nell'arco del biennio 2013 - 2014 sulla base del Piano Generale degli interventi (di seguito anche "Piano Generale") di cui all'art. 12, comma 4, D.L. 98/2011.

Il Piano Generale potrà essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in caso di variazioni incidenti sulle disponibilità economiche presenti sui fondi di pertinenza previsti dall'art. 12, comma 6, D.L. n 98/2011 ovvero nel caso di sopravvenute esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori parti del presente Accordo Quadro.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, la previsione di un intervento nell'ambito del Piano Generale non implica automaticamente alcun vincolo per la realizzazione e conseguentemente di affidamento agli operatori economici parti del presente Accordo Quadro.

I singoli contratti di appalto saranno affidati e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche contenute nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento e/o lavoro. Detta documentazione in funzione del livello di complessità dell'intervento e/o lavoro potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal semplice Computo Metrico corredato da una Relazione e da un Capitolato, come previsto dall'art. 105 D.P.R. 207/2010.

Art. 1.2 – Definizioni

- *Centrale di Committenza*: Direzione Regionale Emilia Romagna dell'Agenzia del Demanio, che sottoscrive l'Accordo Quadro con gli operatori economici individuati a seguito di una procedura aperta;

- *Amministrazioni utilizzatrici*: Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, come precisate all'art. 12, comma 2, let. a), D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, usuarie di beni su cui vertono gli interventi di cui al presente contratto Accordo Quadro;

- *Stazione Appaltante*: Amministrazioni che stipuleranno i singoli contratti/appalti, nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna - lotto 1 "Lavori No SOA" (Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Emilia Romagna-Marche, Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna, Ministero per i beni e per le attività culturali per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Emilia Romagna, il Ministero della Difesa per gli interventi manutentivi da realizzare nel territorio della Regione Emilia Romagna);

- *Appaltatore*: Operatore economico individuato all'esito di una procedura aperta contraddistinta dal CIG 4833544EAD, esperita dall'Agenzia del Demanio, con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sul prezziario della Regione Emilia Romagna per la selezione di n. 12 operatori economici con i quali stipulare l'Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ex art. 12, comma 5, D.L. 98/2011, come convertito con Legge 111/2011, sugli immobili in uso alle Amministrazioni utilizzatrici, compresi nel territorio di competenza dell'Agenzia, Direzione Regionale, Regione Emilia Romagna – Lotto 1 "Lavori No SOA";

Lotto 1: "lavori No SOA", (e *rispettivamente*: interventi manutentivi di importo pari o inferiore a 150.000 euro);

- *Parti*: Centrale di committenza e singolo Appaltatore sottoscrittori dell'Accordo Quadro.

- *Contratto (ovvero Appalto)*: contratto di appalto che sarà sottoscritto dalla Stazione Appaltante e l'Appaltatore per l'affidamento dei singoli interventi.

Art. 1.3 - Valore delle premesse e degli atti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 1.4 – Oggetto

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili in uso alle Amministrazioni utilizzatrici compresi nel territorio di competenza dell'Agenzia, regione Emilia Romagna – Lotto 1 "Lavori No SOA".



Sono compresi nell'appalto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per realizzare ciascun intervento, attivato previa sottoscrizione di uno specifico contratto relativo al singolo intervento o lavoro, completamente compiuto secondo le prescrizioni di cui al presente Accordo Quadro nonché quelle che saranno indicate nella Documentazione Tecnica del singolo intervento o lavoro.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dello Stato, a qualsiasi titolo, ed a quelli utilizzati in locazione passiva, successivamente alla sua stipula senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'Agenzia del Demanio ha la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale di cui all'art. 12, comma 4, D.L. 98/2011, trattandosi di un documento meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli operatori parti dell'Accordo Quadro non potranno pertanto avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

Art. 1.5 – Descrizione sommaria delle opere, categoria dei lavori e abilitazioni

Gli interventi manutentivi commissionabili, comunque non di particolare complessità e finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza degli immobili in uso alle Amministrazioni utilizzatrici, e quindi prevalentemente ad uso uffici, sono sostanzialmente e genericamente ascrivibili alle seguenti categorie: OG1; OG2; OG11, per la cui esecuzione è necessario il possesso della certificazione di cui al DM 37/2008.

Gli interventi e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria interessano edifici e/o porzioni di essi, in uso alle Amministrazioni utilizzatrici e/o liberi con annesso le eventuali aree di pertinenza sia interne che esterne, e potranno riguardare sia opere edili che impiantistiche e strutturali e sono compresi nelle seguenti tipologie generali di opere:

1. INDAGINI DELLE STRUTTURE
2. SCAVI E REINTERRI
3. PALI E DIAFRAMMI
4. DEMOLIZIONI-RIMOZIONI-TRASPORTI
5. BONIFICHE
6. OPERE PROVVISORIALI
7. CONGLOMERATI-ACCIAI-CASSEFORMI
8. SOLAI-SOTTOFONDI-VESPAI-MASSETTI
9. TETTI, MANTI DI COPERTURA E LATTONIERE
10. OPERE MURARIE
11. IMPERMEABILIZZAZIONI
12. OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
13. INTONACI
14. CONTROSOFFITTI / PARETI DIVISORIE
15. PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
16. OPERE IN PIETRA DA TAGLIO
17. OPERE DA FALEGNAME E INFISSI IN PVC
18. OPERE IN FERRO E ALLUMINIO



19. FACCIATE CONTINUE E FACCIATE VENTILATE
20. OPERE IN VETRO E VETROCEMENTO
21. OPERE DA PITTORE
22. CONSOLIDAMENTI
23. LAVORI STRADALI E INFRASTRUTTURE
24. ACQUEDOTTI E FOGNATURE
25. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E A VERDE
26. IMPIANTI ELETTRICI
27. IMPIANTI TELEVISIVI, CITOFONICI E SEGNALAZIONE
28. IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONI DATI
29. GRUPPI STATICI E BATTERIE
30. IMPIANTI DI PROTEZIONE
31. EQUIPOTENZIALITA' ED IMPIANTI DI TERRA
32. LAVORI E FORNITURE COMPLEMENTARI ALLE OPERE ELETTRICHE
33. SISTEMI PER AUTOMAZIONE DI EDIFICI
34. CABINE DI TRASFORMAZIONE
35. GRUPPI ELETTROGENI
36. APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
37. IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI
38. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
39. OPERE IDRICO SANITARIE
40. IMPIANTI ELEVATORI
41. OPERE DI PREVENZIONE INCENDI
42. TARIFFE E TRASPORTI PER CONTO TERZI E MOVIMENTAZIONE ARREDI

Detta individuazione è meramente indicativa e basata su una parametrizzazione con interventi manutentivi realizzati nell'ultimo anno.

Art. 1.6 – Durata


L'Accordo Quadro ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, ovvero potrà avere una durata minore determinata dall'esaurimento del valore complessivo massimo stimato stabilito nel successivo art. 1.7.

Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidato alcun intervento all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli interventi commissionati dalla Stazione Appaltante prima della data di scadenza dell'Accordo Quadro, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nel singolo contratto attuativo.

Art. 1.7 – Ammontare massimo dell'Accordo Quadro

Ai sensi dell'art. 29, comma 13, D.Lgs. 163/2006, l'ammontare massimo degli interventi commissionabili in virtù del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l'importo complessivo presuntivamente stimato pari a euro **4.700.000,00 IVA esclusa**.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the page number.

I costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo contratto/appalto, e comunque compresi già nell'importo massimo stimato.

L'ammontare massimo stimato di cui al precedente comma 1 è soggetto al regime fiscale dell'IVA che potrà essere applicata ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti.

L'importo di cui al comma 1 deve intendersi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e le caratteristiche tecniche che saranno previste nella Documentazione Tecnica relativa al singolo intervento che, in funzione del livello di complessità, potrà essere costituita dal Progetto Esecutivo o nei casi di semplice manutenzione dal Computo Metrico corredato da una Relazione e da un Capitolato.

Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006, e contabilizzati come previsto al successivo art. 4.2

Art. 1.8 – Normativa di riferimento

L'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:

- norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, per quanto concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010;
- D.Lgs. 81/2008;
- RR.DD. 2440/1923 e 827/1924;
- Art. 12, dal comma 2 al comma 10, D.L. n. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i.;
- Decreto 8 ottobre 2012;
- condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel Capitolato Speciale e nell'Accordo Quadro e nelle prescrizioni di leggi e regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l'esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel Capitolato Speciale e nell'Accordo Quadro;
- norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;

Art. 1.9 – Ordine di prevalenze delle norme contrattuali

In sede esecutiva, in linea generale, vale la seguente gerarchia:

- a) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- b) contratto di appalto;
- c) Capitolato Speciale di Appalto;
- d) elaborati del progetto esecutivo.



In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più pertinente alle finalità per le quali l'intervento o il lavoro è stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.

In caso di antinomia di norme del Capitolato Speciale, ovvero apparentemente incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme speciali ovvero quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la Documentazione Tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 1.10 – Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

Fanno parte del presente Accordo Quadro e sono materialmente allegati allo stesso i seguenti elaborati:

- offerta economica;

Oltre ai suddetti atti fanno parte integrante dell'Accordo Quadro – anche se materialmente non allegati allo stesso:

- il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145. (per la parte non abrogata dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.);
- il prezzario delle Regioni Emilia Romagna – Marche di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 39/BO del 26.06.2012;

CAPO II

DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

Art. 2.1 - Cauzione definitiva



Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art 123 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore deve produrre una cauzione definitiva, determinata secondo quanto previsto dal citato art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al momento della sottoscrizione del singolo contratto attuativo.

La cauzione definitiva dovrà costituirsi mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La Stazione Appaltante può valersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

La Stazione Appaltante può inoltre valersi della garanzia fideiussoria per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni o dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 D.Lgs. 163/2006 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.

Art. 2.2 – Assicurazioni a carico dell'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative deve essere riferita al massimo importo appaltabile a ciascun Appaltatore.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni presenti nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale di Appalto per particolari lavori, la copertura delle garanzie di cui al comma 1 decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato, per vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono

efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Per lo stesso periodo di validità della polizza di cui al comma precedente l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di monitoraggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitori. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, le stesse garanzie prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Alla data di cessazione della polizza, la stessa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 2.3 – Danni di forza maggiore, sinistri alle persone e danni alla proprietà

Nell'esecuzione dei lavori sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisorie necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.

Sono altresì a totale carico dell'appaltatore le opere provvisorie necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisorie.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore sono disciplinati dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e ai prezzi contrattuali, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.



Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

L'Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali danni consequenziali derivanti alla Stazione Appaltante.

Art. 2.4 – Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel rispetto dei tempi stabiliti e nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali di cui al successivo articolo 3.9 sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del relativo importo stabilito, determinata a norma di quanto disposto dall'art. 145 del D.P.R. 207/2011.

Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell'ordinativo, oppure sia prevista l'esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l'applicazione della penale sull'ammontare dell'importo del contratto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento oltre alla risoluzione del singolo contratto/appalto da parte della Stazione appaltante si procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro si intenderà altresì risolto di diritto qualora nel corso dell'esecuzione di distinti contratti/appalti siano applicate penali complessivamente superiori al 10% del valore dell'Accordo quadro.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro rimane a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori.

L'eventuale ritardo nell'inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l'incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all'Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 2.5 – Subappalto



L'eventuale affidamento in subappalto, per il singolo intervento, di parte dei lavori – qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto – è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 e 37 comma 11, del Dlgs 163/2006 e nel rispetto dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia.

L'aggiudicatario deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, unitamente al deposito del contratto di subappalto, della documentazione attestante il possesso del subappaltatore dei requisiti di ordine generale, di ordine professionale e di qualificazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.

La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, salva proroga concessa una sola volta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

In caso di mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, la Stazione Appaltante non concederà nessuna autorizzazione. L'affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte della Stazione Appaltante comporta le sanzioni penali previste dalla Legge 246/1995.

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto ai subappaltatori, pertanto è fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

L'Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti.

Al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 118, comma 3 D.Lgs. 163/2006 i contratti di subappalto dovranno indicare termini di pagamento non superiori a quelli previsti per il contratto di appalto e compatibili con i termini di liquidazione degli acconti di cui agli artt. 143 e 144 D.P.R. 207/2010.

Art. 2.6 – Divieto di cessione dell'Accordo Quadro. Cessione dei crediti derivanti dal contratto

È vietata la cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma.

È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto/appalto ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 117 del Dlgs 163/2006 e della Legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.

Art. 2.7 – Risoluzione dell'Accordo Quadro e clausola risolutiva espressa

La Centrale di Committenza può chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006.

L'Accordo Quadro dovrà, inoltre, intendersi risolto "*ipso iure*", previa dichiarazione notificata dalla Centrale di Committenza all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a 10 (dieci giorni) decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi, salva diversa indicazione contenuta nel singolo contratto/appalto;
- b) quando l'Appaltatore rifiuti ingiustificatamente per tre volte consecutive l'esecuzione degli interventi proposti dalla Stazione Appaltante compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna, regione Emilia Romagna;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte della impresa delle norme sul subappalto;
- d) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni o della normativa sui piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
- e) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- f) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro senza il preventivo consenso della Centrale di Committenza;
- g) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della impresa;
- h) per gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione dell'Accordo Quadro tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- i) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

- l) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- l) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163;
- m) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto/appalto superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo intervento;
- m) qualora, nel corso dell'esecuzione dei singoli lavori oggetto dell'Accordo quadro, l'impresa cumuli penali per un importo complessivo pari al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo;
- n) nell'ipotesi in cui non assuma tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, resta a carico dell'Appaltatore l'onere di ultimare gli interventi manutentivi affidati in forza dell'Accordo Quadro ed in corso di esecuzione alla data in cui è dichiarata la risoluzione.

Art. 2.8 – Recesso dall'Accordo Quadro e dai contratti/appalti

La Centrale di Committenza ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo Quadro con ciascun Appaltatore previo il pagamento dei lavori realizzati in esecuzione di tutti i contratti/appalti stipulati in forza dell'Accordo Quadro e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario delle Regioni Emilia Romagna – Marche di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 39/BO del 26.06.2012, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di eseguire gli interventi commissionati dalle singole Stazioni Appaltanti per effetto di contratti/appalti già sottoscritti.

La Stazione Appaltante in conformità a quanto disposto dall'articolo 134 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal singolo contratto/appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo stimato a misura sulle singole voci del Prezziario delle Regioni Emilia Romagna – Marche di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 39/BO del 26.06.2012, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso corrisponderà all'impresa, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori

eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'impresa deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

CAPO III

DISCIPLINA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 – Affidamento dei lavori. Numero minimo di interventi

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i contratti relativi ai singoli interventi (contratto/appalto) al ribasso offerto sul prezzario delle Regioni Emilia Romagna – Marche di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 39/BO del 26.06.2012. Qualora l'intervento comprendesse delle voci di prezzo non contemplate nel prezzario si farà riferimento al prezzario di una delle Regioni limitrofe e verrà stabilito in esito ad un verbale di concordamento ex art.163 del D.P.R. 207/2010.

Il contratto di appalto relativo ai singoli interventi deve essere redatto in forma scritta. E' demandata alla Stazione Appaltante la scelta di stipulare l'atto in forma pubblico-amministrativa.

Le Stazioni Appaltanti procederanno all'affidamento dei singoli contratti/appalti agli aggiudicatari del lotto 1. a cominciare dal primo classificato nella graduatoria interessata dall'intervento.

Per ciascun lotto non è previsto un numero minimo né massimo di interventi affidabili. Tuttavia, al fine di garantire una rotazione tra le imprese parti del presente Accordo Quadro, è previsto un importo massimo affidabile al medesimo operatore, raggiunto il quale la Stazione Appaltante interpellerà per i seguenti affidamenti la successiva impresa che ha offerto il ribasso più conveniente. Si precisa che nei singoli interventi, indipendentemente dall'importo massimo affidabile previsto per il lotto 1 "Lavori No SOA", si dovrà tener conto, in relazione a ciascuna categoria, della classifica richiesta.

Qualora il primo incarico affidato da una Stazione Appaltante sia di valore superiore all'importo massimo previsto si procederà comunque con l'affidamento salvo poi non considerare l'impresa assegnataria per i successivi interventi.

L'impresa con cui sono già stati contrattualizzati precedenti appalti potrà essere interpellata anche per un nuovo affidamento che superi di non più del 10% (dieci per cento) il valore residuo affidabile.

Qualora non sia stata raggiunta la soglia massima e l'impresa interpellata rifiuti un successivo affidamento perché impegnata nell'esecuzione di interventi già affidati in virtù dell'Accordo Quadro, verrà interpellata la successiva impresa che ha offerto il ribasso più

conveniente, salvo poi riconsiderare l'operatore che ha rifiutato di assumere l'intervento per i successivi affidamenti, fino alla concorrenza della soglia massima indicata. In particolare, la soglia di importo rispetto al Lotto 1 "Lavori No SOA" è pari ad euro 400.000,00.

Nel caso in cui tutti gli operatori parti dell'Accordo Quadro siano stati affidatari di interventi per un importo complessivo pari alla soglia massima di cui al precedente comma, la rotazione riprenderà a partire dal concorrente primo classificato nella graduatoria interessata dall'intervento.

Qualora l'Agenzia non addivenisse alla stipula di specifici Accordi Quadro per la realizzazione di interventi per i quali è necessario il Nulla Osta Sicurezza, potrà affidare gli interventi in questione agli operatori parti dell'Accordo Quadro in possesso di detta certificazione. A tal fine, ciascun operatore dovrà dichiarare, contestualmente alla stipula dell'Accordo Quadro, di esserne in possesso ovvero comunicare, in una fase successiva, di esserne venuto in possesso.

Il Responsabile del Procedimento della singola Stazione Appaltante darà comunicazione all'Appaltatore della necessità di realizzare il singolo intervento e si attiverà tempestivamente per accertarne la regolarità contributiva. A partire da detta comunicazione, ai fini dell'accettazione dell'incarico, l'Appaltatore avrà a disposizione 20 (venti) giorni per prendere visione della relativa Documentazione Tecnica, verificandone la completezza, e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori valutando tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti.

Qualora l'Appaltatore comunichi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante di voler accettare l'incarico, il contratto/appalto verrà sottoscritto entro 40 (quaranta) giorni da detta comunicazione. Successivamente all'accettazione dei lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Accordo Quadro ovvero dal Capitolato Speciale d'Appalto).

Qualora l'Appaltatore presa visione della Documentazione Tecnica e dei luoghi comunichi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Stazione Appaltante di non voler sottoscrivere il contratto/appalto, verrà interpellata l'impresa parte dell'Accordo Quadro che ha offerto il ribasso a seguire più conveniente dandone comunicazione alla Centrale di Committenza.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 2.7, qualora l'Appaltatore rifiuti per tre volte consecutive l'esecuzione degli interventi proposti, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto a meno che il rifiuto sia motivato in ragione del contemporaneo espletamento di altri interventi affidati, in virtù dell'Accordo Quadro stesso, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Emilia Romagna, regione Emilia Romagna. Qualora, invece, l'intervento non venisse accettato ovvero il contratto non venisse stipulato entro i termini previsti dal presente articolo, verrà interpellata l'impresa parte dell'Accordo



Quadro che ha offerto il ribasso a seguire più conveniente, salvo il caso in cui la Stazione Appaltante non conceda una proroga di 30 (trenta) giorni per la stipula del contratto/appalto accettato qualora sussistano obiettive e fondate ragioni di fatto e/o di diritto tali da giustificare la proroga stessa. Tale proroga potrà essere concessa soltanto una volta.

L'Agenzia del Demanio si riserva la facoltà di escludere taluni interventi, ancorché previsti nel Piano Generale, trattandosi quest'ultimo di un documento meramente programmatico che non implica alcun vincolo di realizzazione. Gli Appaltatori del presente Accordo Quadro, pertanto, non potranno avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

La Centrale di Committenza si avvale della facoltà prevista dall'art. 140 D.Lgs. 163/2006 interpellando progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara, classificati nella relativa graduatoria a seguire rispetto a quelli parte del presente Accordo Quadro.

L'Agenzia potrà in ogni caso avvalersi degli operatori economici parti del presente Accordo Quadro anche per l'esecuzione di interventi finanziati con fondi diversi da quelli di cui all'art. 12, comma 6, D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge n. 111/2011, ove previsto in specifiche disposizioni normative.

Art. 3.2 – Modalità di affidamento dei lavori. Uso dell'applicativo informatico “Gestione Accordi Quadro”

I singoli contratti di appalto saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Accordo Quadro, segnatamente dall'articolo precedente, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara nonché nella Guida relativa all'utilizzo dell'applicativo informatico denominato “Gestione Accordi Quadro”.

L'applicativo di cui al comma precedente, in particolare, consente alla Stazione Appaltante la gestione informatizzata dell'Accordo Quadro nonché la gestione e la rotazione in tempo reale delle imprese che stipulano il presente Accordo Quadro in conformità a quanto previsto dal precedente art. 3.1.

La Stazione Appaltante, pertanto, si impegna a rispettare le obbligazioni previste dalla Guida di cui al comma 1 e dal relativo applicativo informatico. In caso di violazione delle regole prescritte nella richiamata Guida, ovvero di mancato utilizzo dell'applicativo informatico, l'affidamento dei lavori non si ritiene valido né efficace.

Art. 3.3 - Procedimento per l'attivazione dei cantieri

Gli interventi ed i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria saranno affidati dalla Stazione Appaltante tramite contratto specifico con riferimento alla Documentazione Tecnica.

riferimento per qualsiasi necessità. Il referente tecnico dell'impresa dovrà presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante al fine di concordare le procedure preliminari volte ad avviare l'esecuzione delle opere.

Art. 3.4 – Programma di esecuzione dei lavori e cronoprogramma

Ogni specifico contratto verrà stipulato sulla base della Documentazione Tecnica o di un Progetto esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante, comprensivi di tutti gli elementi e/o autorizzazioni necessari alla immediata cantierabilità, redatto in aderenza alla complessità degli interventi da effettuare.

La Stazione Appaltante, per ogni singolo contratto, nominerà un Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei Lavori e, un Coordinatore per la Sicurezza, e in base alla complessità del progetto un eventuale organo di collaudo.

L'Appaltatore, sottoscritto il contratto, redigerà nel rispetto delle previsioni progettuali il proprio cronoprogramma di dettaglio, al fine di consentire, in accordo con le Amministrazioni utilizzatrici, la corretta organizzazione dei lavori riducendo il più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività correnti.

Art. 3.5 – Rapporti di lavoro impresa-assegnatario

All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di tenere rapporti di lavoro extracontrattuali con l'assegnatario degli spazi fino alla data del collaudo finale. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Sono fatte salve le richieste in corso d'opera avanzate dall'assegnatario alla Stazione Appaltante e dalla stessa approvate ed inserite nei lavori in corso d'opera che saranno contabilizzate a parte; tali spese potranno essere riconosciute dalla Stazione Appaltante e costituire, così, una variante ai lavori, oppure potranno non essere riconosciute e in questo caso saranno svolte senza apportare modifiche al cronoprogramma concordato e saranno contabilizzate a parte a cura dell'assegnatario.

Art. 3.6 – Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante, e la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni che siano comunque causati dai suoi agenti e dal personale, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese alla sorveglianza del cantiere, a curare i lavori ad esso affidati e a far sì che non vengano manomessi. Pertanto, saranno a suo carico i rifacimenti e i relativi indennizzi, sempre che le manomissioni o sottrazioni non risultino in modo chiaro avvenute per fatto imputabile a terzi.

L'Appaltatore provvede affinché l'accesso al cantiere sia vietato a tutte le persone non addette ai lavori e non ammessi dalla Direzione lavori.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con altri professionalmente più adatti.

Art. 3.7 – Condotta dei lavori

L'esecuzione è sempre effettuata secondo le regole dell'arte e con riferimento alle relative norme UNI. L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, e dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente Accordo Quadro. In particolare, quando l'oggetto dei lavori è relativo:

- a) ad interventi all'esterno dei fabbricati, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni a cose o persone;
- b) ad interventi all'interno dei locali, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili al personale delle Amministrazioni, al pubblico se presente ed in genere a tutti coloro che possono frequentare a vario titolo i locali oggetto dei lavori, coordinandosi con il RSSPP, ottemperando alle prescrizioni del DUVRI/del PSC (del POS e dell'eventuale piano sostitutivo).

Art. 3.8 – Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi

In considerazione dell'attività svolta dalle Amministrazioni utilizzatrici i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso degli immobili oggetto degli interventi. Quindi, durante i lavori l'Appaltatore comunque dovrà:

- prevedere particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- mantenere liberi gli accessi agli immobili o alle porzioni degli stessi in uso alle Amministrazioni utilizzatrici, tramite passaggi preferenziali atti ad evitare commistioni tra il personale dell'impresa appaltatrice e il personale delle Amministrazioni utilizzatrici e/o il pubblico.

È vietato all'Appaltatore, salva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare materiale o attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgombrati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore.



L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'Appaltatore.

Art. 3.9 – Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

Nel periodo di operatività del presente Accordo Quadro, per ogni singolo intervento o lavoro verranno individuati, in base alla Documentazione Tecnica di progetto le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Subito dopo l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori che procederà al più presto, e comunque non oltre un mese dalla data di comunicazione, alla visita di constatazione dell'ultimazione delle opere.

In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori dalla data dalla quale si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salva contraria dichiarazione e salva la consegna delle certificazioni degli impianti.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'impresa è tenuta ad eliminarli a proprie spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e l'applicazione della penale prevista dall'art. 2.4 del presente Accordo Quadro e dall'articolo 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo. In tal caso il certificato di ultimazione dei lavori avrà effetto dal giorno in cui si constaterà che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito il lavoro.

Art. 3.10 – Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe

I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti sono disciplinati dagli articoli 158, 159, 160 del D.P.R. 207/2011.

La sospensione dei lavori permane il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

Nel caso l'Appaltatore sospenda i lavori e le prestazioni arbitrariamente e non li esegua entro il termine assegnatogli, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di fare eseguire detti lavori da altra impresa con oneri a carico dello stesso Appaltatore.

Art. 3.11 – Lavoro festivo e notturno

Non si potranno eseguire lavori nei giorni riconosciuti festivi, né durante la notte, se non dietro specifico ordine scritto della Direzione dei Lavori, e sotto le condizioni previste dall'art. 27 del Capitolato Generale (D.M. n. 145 del 19/04/2000). Tali eventuali lavori verranno compensati sulla base dell'Elenco dei Prezzi allegato al contratto.

Art. 3.12 – Rilascio del certificato di regolare esecuzione lavori e/o collaudo

Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo verrà redatto in conformità ai dettami di cui alla parte II, titolo X del D.P.R. n. 207/2010.

CAPO IV DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 4.1 – Prezzi contrattuali. Invariabilità del corrispettivo

Il corrispettivo sarà stabilito applicando il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro alle voci del computo metrico estimativo di progetto, quantificate sulla base del prezzario di riferimento indicato nel Disciplinare di Gara. Gli eventuali nuovi prezzi saranno desunti da prezzari ufficiali di regioni limitrofe e in assenza da analisi prezzi elaborate dal progettista cui verrà applicata la medesima percentuale di ribasso offerta in sede di Accordo Quadro.

Si specifica che nei prezzi unitari inclusi nel Prezzario di riferimento regionale e negli Elenchi prezzi di ogni singolo contratto/appalto, ivi incluse eventuali analisi prezzi, si intende compresa e compensata ogni opera, materia e spesa principale ed accessoria, provvisoria od effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro, cui il prezzo si riferisce, sotto le condizioni stabilite dal contratto.

Non è consentita, ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, la revisione dei prezzi e non si applica l'art. 1664, comma 1 del Codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell'Accordo Quadro. In deroga, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art. 133, commi 4,5,6 e 7 del D.Lgs. 163/2006.

Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, e contabilizzato come previsto al successivo art. 4.2.

Art. 4.2 – Contabilità dei lavori

La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si dà luogo a una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nell'elenco prezzi a corpo, la contabilizzazione sarà eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo

esposto in elenco, al netto del ribasso d'asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'attendibilità anche attraverso un riscontro con il computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

Art. 4.3 – Pagamenti

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla Legge 28.05.1997 n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo di aggiudicazione.

All'Appaltatore in base ai dati risultanti dai documenti contabili saranno erogati dei pagamenti in acconto, mediante emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del Procedimento, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL), compresa l'incidenza dei relativi oneri di sicurezza, al netto sia della ritenuta dello 0,50% prescritta dall'art. 7, comma 2 del D.M. 145 del 2000 sia delle rate di acconto precedenti.

Il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del RUP non può superare i 45 (quarantacinque) giorni dalla redazione dei relativi SAL. La Stazione Appaltante dispone il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura che può essere emessa dall'appaltatore a seguito dell'emissione del certificato di pagamento. Le specifiche modalità di pagamento saranno determinate per ogni singolo contratto in ragione dell'articolazione e complessità dell'intervento.

Art. 4.4 – Liquidazione finale e saldo

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal Direttore dei Lavori, insieme alla sua specifica relazione entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e/o collaudo e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Stabilita la liquidazione finale delle opere, trascorso il termine di garanzia e approvata la determina di regolare esecuzione, si effettuerà il pagamento del residuo credito spettante all'Appaltatore e dello svincolo del deposito cauzionale.

Art. 4.5 – Ritenute di garanzia

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento.

Tale importo verrà liquidato, previa verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, in sede di liquidazione del conto finale relativo ad ogni singolo contratto,



I lavori appaltati e regolati da singoli contratti possono prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Nel caso in cui si dovesse procedere alla redazione del Piano di cui al comma 1, prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve redigere e consegnare al Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e al Responsabile dei lavori (nello specifico coincidente con il Responsabile Unico del Procedimento) un piano sostitutivo di sicurezza, ovvero un piano operativo di sicurezza, redatto in aderenza al PSC, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che intenderà svolgere in proprio, ovvero subappaltare, da considerare come piano di dettaglio del PSC.

L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente Accordo Quadro, dall'eventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l'Appaltatore dovrà comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo alla Direzione dei Lavori, che in questo caso avrà l'abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.

Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.

Art. 5.2 – Responsabilità dell'Appaltatore in materia di sicurezza e opere provvisoriale

L'Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti e subappaltatrici.

L'Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici intervenute presso il cantiere.

In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio l'impresa mandataria è responsabile della raccolta e della valutazione dei documenti relativi ai contratti collettivi di lavoro e di quelli attestanti la regolarità contributiva assicurativa e previdenziale e del coordinamento del cantiere.

L'eventuale sospensione dei lavori, a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza, non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.

Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisoriale necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori e/o subaffidatari oltre alle persone presenti a qualsiasi titolo nelle aree di lavoro.



Sono altresì a carico dell'Appaltatore le opere provvisoriale necessarie alla tutela dei beni sia pubblici che privati, compresi gli oneri amministrativi, tecnici finalizzati all'esecuzione delle opere provvisoriale.

CAPO VI

OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 6.1 – Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale e del Capitolato Speciale, nonché in aggiunta a quanto già specificato nei precedenti articoli sono a carico dell'Appaltatore, in relazione ai singoli contratti/appalti, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto in sede di affidamento dell'incarico ai sensi del precedente art. 3.1:

- a) la corretta esecuzione delle indicazioni della documentazione tecnica e delle indicazioni del Direttore dei Lavori;
- b) la preventiva verifica della documentazione tecnica al fine di poter tempestivamente segnalare alla Direzione Lavori eventuali imprecisioni al fine di chiedere chiarimenti;
- c) fornire ai subappaltatori e alle imprese mandanti la Documentazione Tecnica e ogni altro documento necessario per l'esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza;
- d) l'impegno a non accettare incarichi inferiori a euro 5000 (cinquemila). In quest'ultimo caso, l'eventuale contratto/appalto per l'esecuzione di interventi inferiori all'importo di euro 5.000 deve intendersi risolto *ipso iure*, né l'Appaltatore potrà avanzare alcuna pretesa circa il relativo affidamento.

L'Appaltatore è tenuto inoltre all'adempimento degli specifici obblighi contrattuali riportati nei successivi articoli 6.2, 6.3 e 6.4.

Art. 6.2 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione predisposta da ciascuna Stazione Appaltante ed allegata in copia al singolo contratto di appalto, nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede la Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge 136/2010.


L'inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

Art. 6.3 – Oneri e obblighi ulteriori relativi all'esecuzione dei lavori

In relazione alle attività relative alla gestione dell'area di cantiere e degli impianti e del personale impiegato, con riferimento ai singoli contratti/appalti, sono a carico dell'Appaltatore:

- a) la formazione di un cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori;
- b) la sorveglianza di tutti i materiali in esso depositati o posti in opera nonché di tutte le forniture e materiali sia di proprietà della Stazione Appaltante, sia delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore.
- c) la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza;
- d) la documentazione fotografica, come sarà richiesto e prescritto dalla Direzione dei lavori;
- e) tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei lavori e gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico saranno predisposti dall'Appaltatore e sottoscritti per competenza dalla Stazione Appaltante, i costi relativi al deposito di atti o richieste e gli oneri dovuti saranno anticipati dall'Appaltatore e rimborsati dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;
- f) tutti i modelli e campioni di lavorazione e di materiali che dovessero occorrere;
- g) tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l'esecuzione delle opere; gli utensili ed il personale necessari per le misurazioni, il tracciamento dei lavori, per le verifiche e le contestazioni e per le operazioni di collaudo;
- h) tutte le opere provvisorie, come: ponti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili e tutto quanto necessario;
- j) la pulizia e sgombero quotidiani delle parti di immobili interessate dai lavori col personale necessario;
- k) osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenza e assicurazione sociale;
- l) comunicare alla Direzione dei lavori, entro il termine prefissato dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- m) ricevere, scaricare e trasportare materiali e forniture nei luoghi di deposito situati nell'interno degli immobili o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori. I danni che dovessero derivarne ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per



cause e negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese.

o) sgomberare completamente dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà, le località interessate dai lavori, appena ultimati i lavori.

Art. 6.4 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n.145/2000, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

Restano altresì a carico esclusivo dell'Appaltatore le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, gravino sulle forniture e sulle opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risultino intestati a nome della Stazione Appaltante ovvero dell'Amministrazione utilizzatrice.

L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.1 – Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 la Centrale di Committenza e la Stazione Appaltante si riservano il diritto di inserire il nominativo dell'Appaltatore e dei subappaltatori nella propria anagrafica e nell'applicativo informatico "Gestione Accordi Quadro". Tali dati verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, gli Appaltatori esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Art. 7.2 – Definizione del contenzioso e Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro e del conseguente contratto/appalto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.


Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto/appalto, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi; restando inteso che, qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 7.3 – Disposizioni finali



La partecipazione al presente Accordo Quadro e ai conseguenti contratti/appalti comporta la piena ed incondizionata accettazione e osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Accordo Quadro e a tutti gli atti ivi richiamati ancorché non allegati.

Il Direttore della Direzione Regionale
Riccardo Izzo



Allegati:

- 1) Offerta economica (art.1.10 del contratto)
- 2) Polizza di cui all'art. 129 comma 1 D.lgs.163/2006 (art. 2.2. del contratto)
- 3) Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 187/1991;
- 4) Modello GAP



Spett. le,

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Emilia Romagna
Piazza Malpighi nr. 11
40123 BOLOGNA (BO)

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, AI SENSI DELL' ART. 12, COMMA 5, D. L. 98/2011, COME CONVERTITO CON LEGGE N. 111/2011, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA, REGIONE EMILIA ROMAGNA. LOTTO 1 - LAVORI NO SOA. C. I. G. 4833544 EAD.
Ammontare accordo quadro € 4.700.000,00

OFFERTA

La sottoscritta ZINI FEDERICA nata a Castel San Pietro Terme (Bo) il 09/05/1976 residente in Imola (Bo) Via Montericco n. 15/Z, in qualità di Consigliere Delegato dell' Impresa **ZINI ELIO S.R.L.** con sede legale in Bologna (Bo) Via Guido Reni n. 2/2 cap. 40125, C.F. 01543211203 - P.IVA 01543211203, Tel. 0542-640638 Fax n. 0542-640858 e mail info@zinielio.it

DICHIARA

Per l' esecuzione dei lavori un ribasso percentuale del 33,00 % **(in lettere TRENTATRE VIRGOLA SEPOZERO PER CENTO)** sul prezzario delle Regioni Emilia Romagna - Marche di cui al voto del Comitato Tecnico Amministrativo n. 39/BO del 26.06.2012.

Imola, li 25/02/2013



L' Offerente

 ZINI FEDERICA
 Consigliere Delegato
 ZINI ELIO S.R.L.



Liguria Assicurazioni S.p.A. ALL. 2

Polizza C.A.R. Merloni
(ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/96)

SCHEMA TIPO 2.3
SCHEDE TECNICHE 2.3

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 123 del 12.03.2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.



156207919

Polizza n. 56207919	Codice controllo 3	Sostituisce polizza n. 472 MILANO CENTRO	Rilasciata da Agenzia: 472 MILANO CENTRO	Sub. 0	Provincia MI
Contraente (Esecutore dei lavori) ZINI ELIO SRL				C.F. / P. I.V.A. 01543211203	
Sede BOLOGNA		Indirizzo VIA GUIDO RENI, 2/2		CAP 40125	PR BO
Stazione appaltante AGENZIA DEL DEMANIO- DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA				C.F. / P. I.V.A.	
Sede BOLOGNA		Indirizzo PIAZZA MALPIGHI 11		CAP 40123	PR BO
Descrizione dei lavori LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, AI SENSI DELL'ART 12 COMMA 5, D.L. N. 98/2011, COME CONVERTITO CON LEGGE N.111/2011, COMPRESI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA, REGIONE EMILIA ROMAGNA LOTTO 1					

Luogo di esecuzione VEDI DESCRIZIONE OPERA

CONTRATTO DI APPALTO N.	DATA DI STIPULA	COSTO COMPLESSIVO PREVISTO OPERA ALLA STIPULA			
PROT.2014/1337	30/1/2014	€ 400.000,00			
Data inizio lavori 10/2/2014		Data fine lavori 29/2/2016			
SEZIONE "A"	Somme assicurate alla stipula	%	SCOPERTO		
Partita 1 - Opere	400.000,00	10	Minimo 2.500,00	Massimo 0,00	Franchigia 0,00
Partita 2 - Opere preesistenti	400.000,00	20	2.500,00	0,00	0,00
Partita 3 - Demolizione e sgombero	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SEZIONE "B"	Massimale per sinistro alla stipula	%	Minimo	Massimo	Franchigia
Massimale R.C.	500.000,00	10	2.500,00	15.000,00	0,00
Data inizio copertura assicurativa 10/2/2014		Data cessazione copertura assicurativa 29/2/2016			
Data inizio copertura assicurativa manutenzione 29/2/2016		Data cessazione copertura assicurativa manutenzione 28/2/2017			

Sono operanti i seguenti allegati:

	Premio Netto	Spese	Imponibile	Imposte	Totale
PREMIO	1.319,59	0,00	1.319,59	280,41	1.600,00

Il Contraente

ZINI ELIO SRL
Via R. Bacchini, 2/A
40025 BOLOGNA (BO)
Tel. 051/640858 Fax 0542/640858
Part. IVA 01543211203

LIGURIA
Società di Assicurazioni S.p.A.
(Franco Casone)

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 10/2/2014

La firma di cui sopra è stata autorizzata dalla Liguria-Società di Assicurazioni S.p.A. con "Procura Speciale" rilasciata a me medesimo in data 21/09/2010 e registrata a Milano-Agenzia delle Entrate- il 29/09/2010 al n.4075 Serie 1T
Il presente documento è prodotto con FIRMA DIGITALE ai sensi dell'art10 DPCM 30 marzo 2009 n.38840, e secondo le regole indicate dal CNI/PA <http://www.cni.pa.gov.it>, è disponibile sul portale della compagnia all'indirizzo <http://www.liguriassicurazioni.it/FirmaDigitale.asp>



Mod. CR01A - Ed. 12/10

LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale
20161 MILANO (MI) - Via Senigallia, 18/2
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331
www.liguriassicurazioni.it

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Capitale sociale 36.800.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 00436950109 - Partita I.V.A. 11929770151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00009 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

(ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/96)

Premesso che con l'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 2.3 "Copertura Assicurativa per Danni da Esecuzione, parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 pubblicato sulla G.U. n. 109 dell'11/05/2004:

- che la sottoscrizione della "Scheda Tecnica" costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate dallo Schema Tipo;
- le parti Società e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 4 Somma Assicurata - Modalità di Aggiornamento

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:

- a) lavori a corpo;
- b) lavori a misura;
- c) prestazioni a consuntivo;
- d) lavori in economia;
- e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l'Appalto oggetto dell'Assicurazione.

Ai sensi dell'Art. 103, comma 1, del Regolamento, la somma Assicurata è stabilita nel bando di gara. Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dai termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche di variazione.

Le somme assicurate alle Partite 2 e 3 sono importi a "Primo Rischio Assoluto", per i quali non vale quanto disposto dall'art. 25.

Art. 7 Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 1898 C.C., il Contraente decade dal diritto al risarcimento. Per eventuale proroga si applicherà quanto previsto dall'art. 31. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Art. 17 Scoperto o franchigia in caso di sinistro.

Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 20 Denuncia dei Sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la SEZIONE "A", l'Assicurato deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
- b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli;

Il rimpiazzo, il ripristino e la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la SEZIONE "B", l'Assicurato deve:

- 1) farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
- 2) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo, e le cause del sinistro;
- 3) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali Atti Giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi, in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) della SEZIONE "A". L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri od a mezzi fraudolenti, ovvero manometta o alteri dolosamente le tracce o le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o risarcimento.

Art. 33 Foro competente

Il Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto. In caso di controversia tra la Società ed il Committente, il Foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 C.P.C.

Il Contraente

ZINIFELIO S.R.L.
Via R. Beccolini n. 2/A
40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542/640858 Fax 0542/640858
Part. IVA 01543211203

LIGURIA
Società di Assicurazioni S.p.A.
(Franco Garbone)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, l'INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30/6/2003 n. 196)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Contraente approva espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli: art. 4 Somma assicurata - Modalità di aggiornamento; art. 7 Interruzione o sospensione della costruzione; art. 17 Scoperto o franchigia in caso di sinistro; art. 20 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato; art. 33 Foro competente.

Il Contraente

ZINIFELIO S.R.L.
Via R. Beccolini n. 2/A
40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542/640858 Fax 0542/640858
Part. IVA 01543211203

Il Contraente

ZINIFELIO S.R.L.
Via R. Beccolini n. 2/A
40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542/640858 Fax 0542/640858
Part. IVA 01543211203
L'Esattore

Si dichiara che il premio di Euro 1.600,00 è stato incassato il 10/2/2014 alle ore 12:12.



Mod. CR01A - Ed. 12/10

LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale

20161 MILANO (MI) - Via Senigallia, 18/2
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331
www.liguriassicurazioni.it

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Capitale sociale 36.800.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 00436950109 - Partita I.V.A. 11929770151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00009 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046



Liguria Assicurazioni S.p.A.

APPENDICE DICHIARATIVA



1562079191

Appendice n. 1	Polizza n. 56207919	Codice controllo 90	Rilasciata da Agenzia: 472 MILANO CENTRO	Sub. 0	Provincia
Contraente ZINI ELIO SRL				C.F. / P. I.V.A. 01543211203	
Sede BOLOGNA		Indirizzo VIA GUIDO RENI, 2/2		CAP 40125	Prov. BO
Ente Garante AGENZIA DEL DEMANIO- DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA				C.F. / P. I.V.A.	
Sede BOLOGNA		Indirizzo PIAZZA MALPIGHI 11		CAP 40123	Prov. BO

Con la presente Appendice che forma parte integrante della suindicata polizza, si dà e si prende atto che:

VEDI ALLEGATO

Fermo il resto.

Con decorrenza dal: 19/5/2014

	Premio Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale
PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Contraente
ZINI ELIO S.R.L.
Via M. Bocchini n. 2/A
40016 IMOLA (BO)
Tel. 0542/640638 Fax 0542/640858
Part. IVA n. 01643211203



LIGURIA
Società di Assicurazioni S.p.A.
(Franco Cassone)

L'Esattore

Dichiaro di aver ricevuto oggi 19/5/2014 l'importo del premio totale sopraindicato.

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 19/5/2014

La firma di cui sopra è stata autorizzata dalla Liguria-Società di Assicurazioni S.p.A. con "Procura Speciale" rilasciata a me medesimo in data 21/09/2010 e registrata a Milano-Agenzia delle Entrate- li 29/09/2010 al n.4075 Serie 1T
Il presente documento è prodotto con FIRMA DIGITALE ai sensi dell'art10 DPCM 30 marzo 2009 n.38840, e secondo le regole indicate dal CNIPA <http://www.cnipa.gov.it>, è disponibile sul portale della compagnia all'indirizzo <http://www.liguriaassicurazioni.it/FirmaDigitale.asp>



Mod. APZ01 - Ed. 04/13

LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale
20161 MILANO (MI) - Via Senigallia, 18/2
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331
www.liguriaassicurazioni.it

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO

Capitale sociale 36.800.000,00 Int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 00436950109 - Partita I.V.A. 11929770151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112) - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00009 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 048



ALLEGATO ALL' APPENDICE N. 1 DEL 19/15/2014 POL. 56207919

CON IL PRESENTE ALLEGATO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA SU RICHIESTA DELLA STAZIONE APPALTANTE, SI PRENDE E SI DA ATTO CHE:

- STAZIONE APPALTANTE: AMMINISTRAZIONI CHE STIPULERANNO I SINGOLI CONTRATTI/APPALTI, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA- LOTTO 1 "LAVORI NO SOA" (PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE EMILIA ROMAGNA-MARCHE, AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA, MINISTERO PER I BENI E PER LE ATTIVITA' CULTURALI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, IL MINISTERO DELLA DIFESA PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI DA REALIZZARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA)".
- DATA INIZIO COPERTURA ASSICURATIVA: 27/05/2014
- DATA CESSAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA : 27/05/2016
- DATA CESSAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MANUTENZIONE: 27/05/2017

FERMO IL RESTO

IL CONTRAENTE

ZINIELLO S.R.L.

Via R. Bacchini n. 2/A
40026 IFOVA (BO)
Tel. 0542/640857 Fax 0542/640858
Part. IVA 017745211203

LIGURIA
Società di Assicurazioni S.p.A
(Franco Carbone)

La firma di cui sotto è stata autorizzata dalla Liguria-Società di Assicurazioni S.p.A. con "Procura Speciale" rilasciata al Sig. FRANCO CARBONE in data 21/09/2010 e registrata a Milano-Agenzia delle Entrate il 29/09/2010 al n.4075 Serie 1T. Il presente documento è prodotto con FIRMA DIGITALE ai sensi dell'art.10 DPCM 30 marzo 2009 n.38840, e secondo le regole indicate dal CNIPA <http://www.cnipa.gov.it>. È disponibile presso l'Agenzia che ha rilasciato la polizza, e può essere richiesto via mail 472@ag.liguriassicurazioni.it, tel. 02- 92881636 - fax 02- 92881639.
Per informazioni e VERIFICA DELLA FIRMA DIGITALE <http://www.liguriassicurazioni.it/FirmaDigitale.asp>

Spett.le
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna
Piazza Malpighi, 1
40123 Bologna (BO)

Oggetto: COMUNICAZIONE EX ARTT. 1 E 3 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 MAGGIO 1991, N. 187

La sottoscritta Impresa **Zini Elio Srl** con sede legale in Bologna (BO), Via Guido Reni n. 2/2 - Codice Fiscale e Partita IVA 01543211203, in persona del Sig. Zini Elio Legale Rappresentante, nato a Firenzuola (FI) il 22/09/1946,

COMUNICA E DICHIARA

che il Capitale Sociale della suddetta Società, pari a Euro 74.400,00 (Euro settantaquattromilaquattrocento/00), interamente versato, è costituito da n. 143.077 (centoquarantatremilazero settantasette) quote del valor di Euro 0,52 (Euro zero/52) ciascuna intestate al

89,50%	ZINI ELIO
3,50%	ZINI FEDERICA
3,50%	ZINI LUCA
3,50%	CAPIROSSI FLORIANA

Non risultano iscrizioni a Libro Soci relative all' esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote con diritto di voto né procedure irrevocabili conferite a favore di determinati soggetti che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell' ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Imola, lì 11/02/2014



ZINI ELIO S.R.L.
Il Presidente
Zini Elio

MODELLO G.A.P.

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

_____	_____	_____	_____
Ufficio Segnalante (*)	Nr. Ordine Appalto (*)	Lotto/Stralcio (*)	Anno (*)

ENTE APPALTANTE	

Partita IVA (*)	
AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA	
Ragione Sociale (*)	
BOLOGNA	BO
Comune (*)	Prov. (*)

APPALTO			
Oggetto (*): ACCORDO QUADRO PER LAVORIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO			
Località: TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA			
Tipo Gara (*): Appalto concorso <input type="checkbox"/> Asta pubblica <input type="checkbox"/> Concessione <input type="checkbox"/> Cottimo fiduciario <input type="checkbox"/> Gara interna <input type="checkbox"/> Gara ufficiosa <input type="checkbox"/> Licitazione privata <input type="checkbox"/> Trattativa privata <input type="checkbox"/> Altre X			
Tipo Divisa (*): Lira <input type="checkbox"/> Euro <input type="checkbox"/>			
Importo a base d'asta (*)	Importo di aggiudicazione (*)		
_____	_____		
N. Repertorio	Data stipula	Data inizio lavori	Data fine lavori
_____	_____	_____	_____
N. Imprese invitate	N. Imprese partecipanti		
_____	_____		

ALTRI ELEMENTI DEL CONTRATTO		
_____	_____	Data firma Ente Appaltante (*)
Data firma Impresa Aggiudicataria (*)	Sigla provincia Prefettura (*)	_____
_____	_____	Data Protocollo (*)
N. Protocollo (*)	_____	

MODELLO G.A.P.

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

Nr. Fogli del presente modulo (*) _____

N.B.:

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
- 2 (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

ZINELIO s.r.l.
Via R. Bacchi n. 2/A
40070 IMPIA (BO)
Tel. 0542/640009 - 0542/640858
Part. IVA 01845211203



MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

Nr. Ordine Appalto (*)	Lotto/Stralcio (*)	Anno (*)
------------------------	--------------------	----------

IMPRESA AGGIUDICATARIA		Nr. (*)
01543211203		
Partita IVA (*)		
ZINI ELIO S.R.L.		
Ragione Sociale (*)		
BOLOGNA		
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa)		BO
Sede Legale (*): VIA GUIDO RENI N. 2/2		Prov. (*)
		CAP/ZIP: 40125
Codice attività (*) 41.20.00 Tipo impresa (*) _____ Singola X Consorzio <input type="checkbox"/> Raggr. Temporaneo Imprese <input type="checkbox"/>		
€ 12.091.459,00	€ 74.400,00	
Volume Affari	Capitale sociale	Tipo Divisa: Lira <input type="checkbox"/> Euro X
Importo parziale d'asta (*)		

CARICA SOCIALE		
PRESIDENTE	ZNI LEI 46P 22D 613E	
Tipo carica (*)	Codice fiscale (*)	
ZINI		
Cognome (*)		
ELIO	M	22/09/1946
Nome (*)	Sesso (*)	Data nascita (*)
Firenzuola		Fi
Luogo di nascita (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)		Prov. (*)
Castel del Rio		Bo
Luogo residenza (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)		Prov. (*)
Indirizzo (*): Via Valdabate n. 179		CAP/ZIP: 40022

ZINI ELIO S.R.L.
Via R. Baccini n. 2/A
40025 IMOLA (BO)
Tel. 0542/64657 Fax 0542/630852
Part. IVA 01543211203

MODELLO G.A.P.

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

_____ Nr. Ordine Appalto (*)	_____ Lotto/Stralcio (*)	_____ Anno (*)
---------------------------------	-----------------------------	-------------------

IMPRESA AGGIUDICATARIA Nr. _____

CARICA SOCIALE

CONSIGLIERE DELEGATO/DIRETTORE TECNICO

ZNI LCU 73D 24E 289L

Tipo carica (*)

Codice fiscale (*)

ZINI

Cognome (*)

LUCA

Nome (*)

M

Sesso (*)

24/04/1973

Data nascita (*)

Imola

Bo

Luogo di nascita (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)

Prov. (*)

Castel del Rio

Bo

Luogo residenza (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)

Prov. (*)

Indirizzo (*): Via Valdabate n. 71

CAP/ZIP: 40022

CARICA SOCIALE

CONSIGLIERE DELEGATO

ZNI FRC 76E 49C 265X

Tipo carica (*)

Codice fiscale (*)

ZINI

Cognome (*)

FEDERICA

Nome (*)

F

Sesso (*)

09/05/1976

Data nascita (*)

Castel San Pietro terme

Bo

Luogo di nascita (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)

Prov. (*)

Imola

Bo

Luogo residenza (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)

Prov. (*)

Indirizzo (*): Via Montericco n. 15/Z

CAP/ZIP: 40026

ZINI/ELIO S.A.L.
Via S. Bartolomeo n. 2/A
40026 Imola (BO)
Tel. 0542/640858 fax 0542/640858
Part. IVA 017349211803

MODELLO G.A.P.

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

CARICA SOCIALE

CONSIGLIERE DELEGATO

CPR FRN 47R 61D 613G

Tipo carica (*)

Codice fiscale (*)

CAPIROSSI
Cognome (*)

FLORIANA

F

21/10/1947

Nome (*)

Sesso (*)

Data nascita (*)

Firenze

Fi

Luogo di nascita (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)

Prov. (*)

Castel del Rio

Bo

Luogo residenza (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)

Prov. (*)

Indirizzo (*): Via Valdabate n. 179

CAP/ZIP: 40022

N.B.:

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2. (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.



ZINIBIO S.p.A.
Via R. Baccini n. 2/A
40026 MIOVA (BO)
Tel. 0542/640735 Fax 0542/640858
Part. IVA 012345678901234